



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 154 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Realizzazione di isolamento a cappotto sull'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 33 C.C. Grumo. Deroga all'art. 61 comma 1 lett. b) del Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 008 dd. 17/06/2004 e s.m.i.
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno**, addì **sedici** del mese di **novembre** di alle ore **18:30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta dai signori:

ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia** anch'essa in collegamento video.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Realizzazione di isolamento a cappotto sull'edificio individuato catastalmente dalla p.ed. 33 C.C. Grumo.
Deroga all'art. 61 comma 1 lett. b) del Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 008 dd. 17/06/2004 e s.m.i.**

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

Si prende atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con istanza pervenuta in atti sub prot. n. 5859 di data 16.06.2021 il Signor Silvio Tiso, residente in via R. Zotta n° 14 a Rovereto, proprietario dell'immobile individuato catastalmente dalla p.ed. 33 del C.C. Grumo ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico, su parte della p.f. 695/1 del C.C. Grumo di proprietà comunale, per la realizzazione di isolamento a cappotto dello spessore di 10 cm della facciata ovest del proprio edificio finitimo alla proprietà comunale;

l'art. 61 comma 1 lett. b) del Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione n° 008 dd. 17/06/2004 e s.m.i. dispone quanto segue:

Sul suolo pubblico potranno aggettare solamente le sporgenze delle falde di copertura; debbono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

a) OMISSIS

b) per lampade, fanali, insegne ed altri infissi e isolazioni a cappotto;

la loro installazione è consentita, oltre e m. 4,50 di altezza anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10 % della larghezza dello spazio prospettante con un massimo di ml. 1,50;

l'art. 61 comma 9 secondo capoverso Regolamento edilizio comunale dispone che in particolari circostanze, verificate dall'Ufficio tecnico comunale, con parere della Commissione edilizia comunale, sarà possibile derogare, previa autorizzazione della Giunta comunale, a quanto previsto dai commi precedenti quindi anche al comma 1 del medesimo articolo;

la Commissione edilizia comunale nella seduta n° 66 dd. 27/10/2021 ha esaminato la documentazione progettuale allegata all'istanza presentata in data 16/06/2021 prot. n° 5859 esprimendo con verbale n° 2 parere favorevole alla concessione della deroga prevista dall'art. 61 comma 9 del Regolamento edilizio comunale con la prescrizione che i pluviali presenti sul prospetto ovest vengano posizionati rispettivamente sui prospetti nord e sud;

Ritenuto opportuno incentivare la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile, tra le quali rientrano gli interventi per cappotti termici finalizzati al raggiungimento di più elevati livelli di prestazioni energetica degli edifici come previsto dalla normativa provinciale e nazionale;

Preso atto inoltre che, la realizzazione del cappotto termico nello spessore di 10 cm sull'intera facciata ovest dell'edificio p.ed. 33 C.C. Grumo, aggettante sulla p.f. 695/1 C.C. Grumo di proprietà pubblica, non pregiudica la sicurezza della circolazione stradale in ragione della scarsa intensità del traffico veicolare su Via S. Anna;

Preso atto comunque che, la prescrizione imposta dalla Commissione edilizia comunale con il parere n° 2 espresso nella seduta n° 6/2021 dd. 27/10/2021 può essere solo in parte accolta in quanto, da una verifica più approfondita si è verificato che la facciata nord dell'edificio p.ed. 33 C.C. Grumo risulta a confine con altrui proprietà e quindi lo spostamento del pluviale non può essere eseguito;

Ritenuto quindi di esprimere parere favorevole, per le motivazioni più sopra riportate, per la realizzazione di isolamento a cappotto dello spessore di 10 cm della facciata ovest dell'edificio p.ed. 33 C.C. Grumo, aggettante sulla p.f. 695/1 C.C. Grumo di proprietà comunale, a condizione che il pluviale presente a sud sulla facciata ovest venga posizionato sul prospetto sud mentre il pluviale a nord sulla

stessa venga incassato nel cappotto termico fino all'altezza di ml 4,50 come imposto dall'art. 61 comma 1 lett. b) del Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione n° 008 dd. 17/06/2004 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento concerne unicamente le condizioni di deroga prevista dall'art. 61 comma 9 secondo capoverso del Regolamento edilizio comunale, essendo esclusa qualsiasi considerazione circa gli aspetti di natura occupazionale che rimangono disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché quelle in materia edilizia previste dalle specifiche norme di settore;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 3 dd. 15.03.2021 e rilevato che, nella fattispecie le coibentazioni termiche o altri aggetti e sporti come normati dal regolamento edilizio sono esenti dal canone, in base quanto disposto dall'art. 1, comma 821, lettera f), della Legge 160/2019;

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la LP n. 15 dd. 04.08.2015 che detta norme in materia governo del territorio;
- il Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 008 dd. 17/06/2004 e s.m.i.;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto e richiamato in proposito il PEG del Comune per l'anno 2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 dd. 30.03.2021, esecutiva;

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di autorizzare, per le motivazioni espone in premessa, ai sensi dell'art. 61 comma 9 secondo capoverso del Regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione n° 008 dd. 17/06/2004 e s.m.i., la realizzazione di isolamento a cappotto dello spessore di 10 cm della facciata ovest dell'edificio identificato dalla p.ed. 33 C.C. Grumo aggettante sulla p.f. 695/1 C.C. Grumo di proprietà comunale fatto salvo l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) Il pluviale presente a sud sulla facciata ovest venga posizionato sulla facciata Sud;
 - b) Il pluviale presente a nord sulla facciata ovest venga mantenuto per quanto più possibile nella sua posizione originaria ma venga incassato all'interno del cappotto termico fino all'altezza di ml 4,50 dal suolo.
2. La presente autorizzazione non contempla gli aspetti di natura occupazionale che rimangono disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché quelle in materia edilizia previste dalle specifiche norme di settore.
3. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
4. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
5. Di tramettere il presente provvedimento al proprietario dell'edificio identificato catastalmente dalla p.ed. 33 C.C. Grumo.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)
- (*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione Giunta comunale nr. 154 dd. 16.11.2021

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **19.11.2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.